

CITTÀ DI  
**POMPEI**  
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ'



IL SINDACO

ORDINANZA N. 89 DEL 6/05/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE EX ART. 54 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SUL TERRITORIO COMUNALE DI POMPEI, NONCHE' PER LE LIMITAZIONI ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, PER LE LIMITAZIONI ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN VETRO, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE, PER LA CHIUSURA DI STRADE E PIAZZE.

IL SINDACO

**visto** il D.L. 06/12/2011, n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

**considerato** che la citata normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (*art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011*);

**vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7 *“liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che *“eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza*

*o per specifiche esigenze di tutela ( in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici ), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148”;*

**dato atto** che il territorio comunale, nell’ultimo periodo e in particolare, negli ultimi giorni è stato interessato da episodi di violenza, favoriti dall’assembramento di giovani, in alcuni punti specifici della città, tra cui P.zza Falcone e Borsellino e ciò, in uno alle emissioni sonore oltre i limiti di normale tollerabilità, crea disturbo al riposo e alla quiete dei residenti;

**dato atto** che, sulla scorta di quanto evidenziato, al fine di prevenire i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, appare necessario intervenire con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/00;

**dato atto** che, anche al fine di tutelare la vivibilità urbana e la tranquillità delle persone, oltremodo turbata e pregiudicata dai fatti evidenziati, appare necessario intervenire con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

**richiamata** l’ordinanza n. 142 del 14/10/2021;

**visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.D.C. n.47 del 14.11.2000, integrato e modificato con D.C.C. n.99 del 25.11.2021, segnatamente con l’introduzione delle misure relative al cd. “DASPO URBANO”, di cui alla legge n° 48 del 18 aprile 2017;

**visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

**letti** gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267/00,  
l’art. 7, l’art. 20, l’art. 158, l’art. 159 del Codice della Strada, D.lgs. n.285/92,  
l’art.3, c.16 della Legge n.94/2009,  
l’art. 8- bis della Legge 689/1981 in materia di reiterazione delle violazioni;  
gli articoli 99 e 149 della Legge regionale n° 7 del 21 aprile 2020,


## ORDINA

con **decorrenza immediata** e fino al **02/10/2022**, su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

1. chiusura di tutti i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande inderogabilmente **entro le ore 02:00** (*il periodo di apertura al pubblico dovrà essere previsto entro la fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 02:00*);
2. dalle ore 21,00 e fino alle ore 2,00 del giorno successivo:
  - o è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi pubblici e commerciali, le piazze e i parchi comunali, inclusi gli spazi interni ed esterni dei distributori automatici ovunque ubicati;
  - o sono vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - o ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli esercizi di ristorazione, la vendita di bevande alcoliche è consentita solo con servizio al banco o ai tavoli;
  - o è fatto divieto a chiunque, sul territorio comunale, di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici e di consumare bevande contenute in contenitori di vetro in luoghi pubblici. Il divieto non opera per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande, ai sensi dell'art 13 del D. lgs. n. 114/1998;
3. dalle ore **20.00** alle ore **9.00** di tutti i giorni, la chiusura totale dell'area di Piazza Falcone e Borsellino, perimetrata nello spazio antistante il supermercato "DECO", disponendo sulla stessa il divieto di circolazione e di sosta con rimozione di ogni specie di veicolo,

## ORDINA, altresì,

con effetto immediato e fino al **02/10/2022**, al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica, il divieto di emissioni sonore negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché in caso di eventi organizzati da enti pubblici e





privati, con eccezione delle attività al chiuso, ove, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti e in ogni caso la non percezione dall'esterno, la diffusione di piccoli intrattenimenti musicali, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino alle ore 24:00 dei giorni feriali, con possibilità di protrazione alle ore 01:00 del giorno successivo nelle sole giornate del venerdì e del sabato, previa autorizzazione comunale

## **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono perseguite, a seconda del tipo:

- a. con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, p.m.r. 50 euro, così come previsto dall'articolo 7bis del D.lgs. 267/00;
- b. con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro, pagamento in misura ridotta 1000 euro, così come previsto dall'articolo 149 della Legge regionale n° 7 del 21 aprile 2020, con l'eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di particolare gravità o reiterata violazione delle disposizioni;
- c. da euro 100 a euro 300, pagamento in misura ridotta 100 euro, al ricorrere delle violazioni di cui agli artt. 1bis, 1ter, 1quater, del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.D.C. n.47 del 14.11.2000 integrato e modificato con D.C.C. n. 99 del 25.11.2021 con la conseguente applicazione delle misure cui al cd. "DASPO URBANO" cui alla legge n° 48 del 18 aprile 2017;
- d. da euro 173,00 a euro 694,00, al ricorrere delle violazioni di cui all'art. 20 commi 1,2,3,4 del D.lgs. 285/92. *(All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore fa obbligo al trasgressore di rimuovere ogni eventuale occupazione non autorizzata, a cura e spese proprie, ciò ai sensi dell'art. 20, co.5, del D.lgs. 285/90. Copia del verbale è trasmessa al Sindaco a mente dell'art.3 co.16 della legge 94/2009, ciò ai fini della chiusura condizionata dell'esercizio. La medesima disposizione si applica, altresì, anche all'esercente che omette di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio).*

L'Autorità Amministrativa competente per le violazioni di cui alla presente ordinanza è individuata nel Sindaco del Comune di Pompei, mentre i relativi proventi sanzionatori sono introitati dal Comune di Pompei.

**DEMANDA, infine,**

il controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.

Ai sensi dell'art 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Napoli.

**INFORMA**

- che la presente ordinanza sarà inviata all'Ufficio Trasparenza e all'Albo Pretorio, pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Pompei, nonché trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia territorialmente competenti;
- che sarà, inoltre, trasmessa, per conoscenza, alla Prefettura UTG di Napoli ed alle associazioni *Ascom, Apab, Confesercenti, Federalberghi, Pompei Ristora*;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Napoli, entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Dirigente del IV Settore  
*dr. Gaetano Petrocelli*



IL SINDACO

*Carminè Lo Sapio*



Il Dirigente del VI Settore  
*ing. Gianluca Fimiani*

